



DELIBERAZIONE n.118/2017/FRG

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la regione Molise

nella Camera di Consiglio del 12 aprile 2017

composta dai seguenti magistrati:

dott. Cristina Zuccheretti	Presidente, relatore
dott. Luigi Di Marco	Primo Referendario, relatore
dott. Alessandro Verrico	Referendario, relatore

ART. 1 COMMI 9 E SS. D.L. 174/2012

RENDICONTO GRUPPO CONSILIARE REGIONE MOLISE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 – XI LEGISLATURA

GRUPPO "UNIONE PER IL MOLISE"

VISTO l'art.100, co.2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con

R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei Conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, approvato con Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 1, commi 9 e ss. della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174;

VISTA la Legge regionale del Molise del 4 novembre 1991 n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni (da ultimo, per l'esercizio in esame, con legge regionale n. 9 del 4 maggio 2015) recante "*Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari*";

VISTA altresì la legge regionale del Molise 18 aprile 2014 n. 11, art. 49;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 12 del 3 aprile 2013, depositata in data 5 aprile 2013;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 15/2013/QMIG;

VISTO il programma di controllo approvato da questa Sezione per l'anno 2017, come definito con la deliberazione n.32/2017/INPR del 24 gennaio 2017;

VISTA la nota prot. n. 2517 del 1° marzo 2017 con cui il Presidente del Consiglio Regionale ha trasmesso il rendiconto del Gruppo consiliare in esame;

VISTO il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art.8, co. 4, L.R. n. 20/1991, riferito al gruppo consiliare in esame;

SENTITI i Magistrati Istruttori in ordine alle rettifiche e/o chiarimenti forniti dal Gruppo consiliare;

VISTA l'ordinanza n.11/PRES/2017 del 4 aprile 2017 con la quale il

Presidente della Sezione di controllo ha convocato l'odierna Camera di

Consiglio;

UDITI i relatori,

FATTO

Il rendiconto di esercizio 2016 afferente la XI LEGISLATURA presentato il 1° marzo 2017 dal Presidente del gruppo consiliare regionale "UDEUR" all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, è stato trasmesso a questa Sezione dalla Presidenza con nota n.2517.

La Sezione, nella Camera di Consiglio del 17.03.2017, ha emesso l'ordinanza n.81, diretta al Presidente del Consiglio Regionale, al fine di acquisire chiarimenti istruttori e/o documentazione, fissando all'uopo un termine di quindici giorni dalla trasmissione della medesima.

L'ordinanza collegiale - comunicata con nota n.832 del 17 marzo 2017 - sospendeva il decorso del termine per la pronuncia della Sezione (trenta giorni dal ricevimento del rendiconto in parola), in attesa dei chiarimenti e della documentazione.

Con nota del 3 aprile 2017 (acquisita al protocollo Cdc n.958 del 4 aprile 2017), il Presidente del Gruppo ha fornito i richiesti chiarimenti.

DIRITTO

L'art.1, comma 9 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha previsto l'approvazione di un rendiconto annuale di esercizio da parte di ciascun Gruppo consiliare presso i Consigli regionali, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e recepite con Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012, pubblicato nella

G.U. n.28 del 2 febbraio 2013.

Tali linee guida sono tali da assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione, la regolare tenuta della contabilità e definiscono la documentazione necessaria a corredo del rendiconto che, per espressa previsione normativa, deve in ogni caso evidenziare le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

Il comma 10 del citato articolo 1 ha previsto il controllo della Corte dei conti sui rendiconti annuali di esercizio dei Gruppi consiliari. La norma in questione precisa che ciascun gruppo, approvato il rendiconto, deve trasmetterlo al Presidente del Consiglio regionale, quindi *“entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, entro trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia della Sezione nei trenta giorni assegnati, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e nel sito istituzionale della Regione”*.

Il successivo comma 11 prevede che, *“qualora la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare o la documentazione trasmessa non siano conformi*

alle prescrizioni stabilite dal presente articolo, ne dà comunicazione al
DELIBERAZIONE N.118/2017/FRG
Sezione controllo Molise

Presidente della Regione entro trenta giorni dal ricevimento del medesimo rendiconto, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti del Gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della Sezione”.

Peraltro, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con sentenza nr. 39/2014, sul testo normativo in esame, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 1, comma 10, primo e secondo periodo, nella parte in cui prevedeva inizialmente il coinvolgimento del Presidente della Regione nella procedura relativa alla trasmissione dei rendiconti dei gruppi consiliari alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché nella procedura relativa alla trasmissione delle delibere sugli effettuati controlli della sezione regionale della Corte dei conti ai gruppi consiliari.

Analogamente, la medesima sentenza ha sancito l'illegittimità costituzionale del comma 11, primo periodo, del citato art. 1, nella parte in cui individuava nel Presidente della Giunta il destinatario degli eventuali rilievi formulati dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti in esito ai riscontri sui rendiconti dei gruppi consiliari.

Con la summenzionata pronuncia la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 1, comma 11, terzo periodo, del D. L. n. 174/2012, nonché del quarto periodo del medesimo comma nella parte in cui era previsto che l'obbligo di restituire le somme

ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate conseguisse alla *"decadenza di cui al presente comma"*, anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11. Parimenti, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 12, D.L. n.174/2012, nella parte in cui era previsto che *"la decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono"*, anziché prevedere che *"L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue"*.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n.12 del 3 aprile 2013, ha fornito i primi utili indirizzi interpretativi in relazione agli aspetti più problematici della normativa in esame, ai quali questa Sezione ha ritenuto di aderire, soprattutto nella parte in cui si rileva che il controllo deve appuntarsi su due aspetti fondamentali, ovvero la regolarità contabile del conto, intesa come rispetto delle norme che ne disciplinano la formazione, la completezza della documentazione e la adeguatezza nel rappresentare i fatti di gestione, nonché la rispondenza della gestione alle regole vigenti in ciascuna Regione. *Tra queste, - si legge nella deliberazione richiamata - di notevole rilievo è l'inerenza della spesa all'attività del Gruppo consiliare; criterio generalmente esplicitato nella normativa regionale e, comunque, desumibile dai principi generali, in quanto l'impiego di risorse pubbliche presuppone sempre la finalizzazione ad un interesse pubblico che, nella specie, non può che far riferimento alle funzioni assegnate ai Gruppi consiliari. Pur in presenza di un sistema articolato di norme che stabiliscono regole specifiche, nell'ambito dell'esercizio*

istituzionali, è da considerare che il controllo esterno, introdotto con le norme in esame, valuta l'attività di gestione dei fondi assegnati ai Gruppi alla stregua dei criteri generali che devono presiedere all'impiego delle risorse pubbliche.

Con riferimento alla finalizzazione delle spese all'attività del Gruppo consiliare, deve essere valorizzata la circostanza che trattasi di organismo che, a prescindere dall'esatta qualificazione giuridica, può essere considerato, agli specifici fini che qui rilevano, quale soggetto gestore di risorse pubbliche tenuto a dar conto della loro corretta utilizzazione" (Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n.12 del 3 aprile 2013).

La già richiamata sentenza nr. 39/2014 ha inoltre confermato l'assunto che il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale. Per tali ragioni, il legislatore ha introdotto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, è comunque diretta a verificare la prova dell'effettivo impiego, senza tuttavia ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo.

Il sindacato della Corte dei conti, infatti, utilizza il parametro della conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza dei servizi, e pertanto deve ritenersi un controllo di tipo documentale, non potendosi addentrare nel merito delle scelte discrezionali rimesse

all'autonomia politica dei gruppi nei limiti del mandato istituzionale. A

tal fine rileva l'art. 1 dell'allegato A al sopra citato DPCM 21 dicembre 2012, che stabilisce che ciascuna spesa riportata nel rendiconto dei gruppi consiliari debba corrispondere a criteri di veridicità e correttezza, consistendo la prima nella corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute, e riferendosi la seconda alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge. Della complessità del secondo parametro si sono da ultimo occupate le Sezioni Riunite Giurisdizionali in speciale composizione di questa Corte, con deliberazione n. 29/2014, affermando che esso "*comprende [...] da una parte, la necessità che la spesa sia espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo e, dall'altra, che non sia, anche indirettamente, un modo per finanziare gli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi, ovvero i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e consiglieri regionali di altre regioni, nonché candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica. L'attività di controllo deve perciò consistere nell'esame della singola spesa per accertare se essa sia coerente con l'attività istituzionale del gruppo e, nel contempo, che non costituisca un modo subdolo per finanziare il partito*".

Ne deriva, pertanto, che l'unico limite del controllo da condurre consiste nel fatto che la Sezione non può sindacare le scelte se non verificandone il limite esterno, costituito dalla irragionevole non rispondenza ai fini istituzionali.

Come anticipato, il controllo esterno da parte della Corte dei conti va

incentrato sulla rispondenza dei fatti di gestione, così come evidenziati nel rendiconto sottoposto ad esame, ai principi generali richiamati dalla Sezione Autonomie ed al quadro normativo regionale vigente nel corso dell'esercizio 2015.

Sotto questo secondo aspetto rileva la L.R. del Molise n. 20 del 4 novembre 1991 recante *"Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi"*. Detta norma è stata interessata da una profonda modifica, intervenuta il 25 luglio 2013 con Legge regionale n. 10 (in tema di riduzione dei costi della politica e misure di razionalizzazione, controllo e trasparenza dell'organizzazione e dei servizi della regione in adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), entrata in vigore il successivo 30 luglio.

In riferimento ai termini per la rendicontazione dei contributi, l'art. 8, comma 1, della legge n. 20/1991, nell'attuale formulazione, stabilisce che *"entro il 31 gennaio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale un rendiconto annuale, debitamente sottoscritto, per consentire la corretta rilevazione dei fatti di gestione e dimostrare la regolare tenuta della contabilità, con indicazione delle risorse trasferite al gruppo dal Consiglio Regionale e del titolo del trasferimento, nonché delle misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati."*

A fine legislatura, o in caso di scioglimento del gruppo per qualsiasi causa, la presentazione del rendiconto deve avvenire entro trenta giorni

dall'evento, a cura di colui che rivestiva la carica di presidente del gruppo". Il quarto comma dell'articolo in esame precisa che "ciascun gruppo trasmette il rendiconto al Presidente del Consiglio Regionale che, informatone l'Ufficio di presidenza, ne prende atto unitamente al parere del Collegio dei revisori dei conti e lo invia entro cinque giorni al Presidente della Regione affinché possa inoltrarlo, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012".

L'articolazione del rendiconto, per espressa previsione del comma 3 del suddetto articolo, dovrà essere rispondente al "modello di cui all'allegato "B" del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012, nonché essere "corredato della copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservata a norma di legge".

A questo punto si rende opportuno ricostruire il sistema dei finanziamenti previsto dalla Legge regionale n. 20/1991, nel testo novellato nel 2013.

La norma, in conformità al sistema di rendicontazione previsto dalla Conferenza Stato Regioni e recepito dal DPCM del 21.12.2012, prevede due distinte forme di finanziamento.

L'art. 3 stabilisce, al comma 2, che *"per il funzionamento di ciascun gruppo consiliare, costituito a norma del regolamento interno del*

Consiglio, è previsto un contributo annuo fisso, al netto delle spese per
DELIBERAZIONE N.118/2017/FRG
Sezione controllo Molise

il personale, in ragione di euro 5.000,00 per ogni consigliere aderente al gruppo, cui si aggiunge la somma di euro 0,05 per abitante della regione risultante dall'ultimo censimento". E' previsto che in caso di variazione, nel corso della legislatura, della composizione dei gruppi consiliari, con costituzione di nuovi gruppi, ovvero fusione di due o più gruppi consiliari, il contributo sopra descritto debba essere rideterminato o attribuito in proporzione al periodo di riferimento, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Ogni modificazione nell'assegnazione del contributo, così come eventuali conguagli rispetto a quanto già corrisposto, avranno decorrenza dal mese successivo a quello dell'intervenuta variazione. La norma, conformemente a quanto prescritto dalla lett. g), comma 1, art. 2, D.L. n. 174/2012, esclude la contribuzione a gruppi composti da un solo consigliere, a meno che il gruppo non risulti così composto all'esito delle elezioni ovvero non si sia ridotto ad un unico componente nel corso della legislatura. In riferimento al gruppo misto, si sancisce (comma 5) che il suo presidente è responsabile della gestione delle attività istituzionali comuni nonché della rendicontazione prevista dall'art. 8.

Con legge regionale 20 dicembre 2013 n. 25, si è intervenuti sul comma 5 in esame stabilendosi che *"se al gruppo misto aderisce un solo consigliere il contributo di cui al presente articolo e quello previsto all'art. 6 sono erogati nella misura del 50 per cento"*, fatti salvi i casi dei Gruppi così composti già all'esito delle elezioni e dei Gruppi che si siano ridotti ad un unico componente nel corso della Legislatura.

Con successiva legge regionale n. 11 del 18 aprile 2014 (legge

finanziaria regionale 2014) all'art. 49, rubricato "Sospensione di contributo ai gruppi politici consiliari", è stato stabilito che *"A decorrere dal 1° maggio 2014 e fino al 30 giugno 2017 non è corrisposto il contributo aggiuntivo (id est la parte variabile del contributo annuo, ndr) per il funzionamento di ciascun gruppo consiliare, pari a 0,05 euro per abitante della regione, previsto dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 4 novembre 1991 n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni"*. In proposito, si sottolinea che il periodo sopra indicato di disapplicazione è stato prorogato ulteriormente fino al 31 dicembre 2017 (cfr, dall'art. 10, comma 1, L.R. 30 gennaio 2017, n. 2).

Il contributo complessivamente attribuito per il funzionamento di ciascun gruppo consiliare è ripartito su base mensile ed è erogato in rate quadrimestrali anticipate ed accreditato su un conto corrente bancario intestato al presidente del gruppo (commi 7 ed 8, art. 3).

In secondo luogo, ed in relazione al personale occorrente per il funzionamento del Gruppo, in base all'art. 6 della novellata legge regionale n. 20/1991, è poi messa a disposizione di ciascun Gruppo consiliare una unità di categoria D, posizione economica D6, per ciascun consigliere iscritto al gruppo, in conformità al parametro definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), del D. L. n. 174/2012, convertito in legge n. 231/2012.

Il personale di che trattasi è scelto dai Gruppi tra i dipendenti regionali di ruolo o tra i dipendenti degli altri Enti Pubblici o Locali, a tal fine comandati presso la Regione Molise, aventi qualifica funzionale analoga a quella da ricoprirsi.

Qualora il Gruppo non intenda avvalersi di tali tipologie di personale, ovvero se ne avvalga solo per una parte del contingente numerico ad esso spettante, riceve, per ogni unità o quota parte di essa non assegnata, un contributo mensile, erogato anticipatamente al mese di riferimento, calcolato in base alla retribuzione annua stabilita dal Contratto Collettivo di Lavoro del Comparto regioni ed Autonomie locali, del dipendente regionale di pari livello non utilizzato, comprendente tredicesima mensilità, contributo dovuto dall'Ente per il Comparto Regione, IRAP e contributi dovuti all'INAIL. Detto contributo viene riconosciuto dalla data della prima seduta di Consiglio regionale e fino al termine della legislatura.

Si prevede espressamente che le spese assunte per il personale possono essere coperte utilizzando quota parte del contributo erogato per il funzionamento del gruppo (comma 4, art. 6, L.R. n. 20/1991).

Con legge regionale n. 9 del 04 maggio 2015 infine è stato previsto che le spese di funzionamento possano essere coperte utilizzando quota del contributo di cui agli articoli 4 e 6.

La normativa in vigore prevede (art. 7 della L.R. n. 20/1991) che il presidente del gruppo ovvero un suo sostituto espressamente individuato autorizzino le spese da sostenersi e che l'autorizzazione sia conservata unitamente alla documentazione contabile, che le operazioni di gestione vengano effettuate nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente e che le risorse derivanti da economie registrate annualmente nella gestione dei contributi

possano essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, con

obbligo di restituzione delle somme non impegnate alla Tesoreria Regionale al momento di scadenza della legislatura.

In riferimento alla descrizione di cui sopra è appena il caso di precisare che, nonostante l'ampiezza della previsione normativa in commento, le spese sostenute con le risorse regionali trasferite ai Gruppi possono essere ammesse a rendicontazione nei soli limiti in cui le stesse siano comunque conformi ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Ciò in quanto l'impiego di risorse pubbliche in ogni caso presuppone la finalizzazione ad un interesse pubblico che, nella specie, non può che far riferimento alle funzioni assegnate ai Gruppi consiliari.

Conseguenzialmente, anche in applicazione dei più elementari criteri di ragionevolezza, non possono essere ammesse a rendicontazione le spese assistite da giustificativi inidonei ad essere ricondotti soggettivamente al Gruppo, ai Consiglieri del Gruppo o, nei limiti consentiti dalla predetta normativa regionale, al personale di supporto assegnato al Gruppo stesso.

Di notevole rilievo è inoltre il criterio dell'inerenza della spesa all'attività del Gruppo consiliare per cui è evidente che il disposto normativo in commento, relativo all'assenza di vincoli di destinazione, non può essere utilizzato per includere tra le spese rendicontabili quelle che oggettivamente non presentino alcun nesso con le finalità istituzionali del Gruppo il quale, giova ribadirlo, deve essere comunque considerato, ai fini che qui più rilevano, quale soggetto gestore di risorse pubbliche tenuto a dar conto della loro corretta utilizzazione.

Orbene, nel caso in esame, si è ritenuto di verificare la corretta

rilevazione dei fatti di gestione e della tenuta della contabilità per poi passare all'esame dei singoli giustificativi di spesa presentati a corredo del rendiconto secondo i criteri sopra elencati.

Sotto il primo profilo il Gruppo ha utilizzato il modello di rendiconto di cui al DPCM 21.12.2012 ed ha esposto e rendicontato le spese pagate nel corso dell'esercizio.

Con riferimento all'esame dei singoli giustificativi di spesa presentati a corredo del rendiconto invece, questa Sezione aveva chiesto chiarimenti, nell'ordinanza istruttoria sopracitata, in ordine alla stipula di un contratto di locazione di un immobile sito in Campobasso ad uso abitativo, nonché relativamente a contratti di consulenza privi di attestazione di raggiungimento dei risultati ottenuti sia, infine, a spese cui non era stato allegato lo strumento di pagamento.

A seguito di tale ordinanza istruttoria il Gruppo ha provveduto, con nota del 3.04.2017 (acquisita al protocollo C.d.c. n.958 del 4.04.2017), a fornire i richiesti chiarimenti che, tuttavia, relativamente alla locazione dell'immobile, non risultano idonei a superare le censure sollevate riguardanti l'ammissibilità della spesa.

Difatti, dal tenore letterale del contratto in questione, si rileva (art. 3) che la locazione sarebbe stata effettuata *"in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i dodici mesi per il seguente motivo: esigenze lavorative"*. Ed inoltre che (art.5) *"l'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore"*.

In proposito, nella risposta fornita, il Presidente del Gruppo ha

specificato che le esigenze lavorative erano, in realtà, riferibili al Gruppo e non esclusivamente al suo massimo esponente.

Peraltro, l'inequivoca dizione adoperata nel contratto e riferita all'esigenza di abitare l'immobile da parte del conduttore, lascia pochi margini ad ulteriori interpretazioni, con la conseguenza che la spesa effettuata per tali ragioni non può essere ritenuta inerente a fini istituzionali.

D'altro canto, neppure la giustificazione addotta dal Presidente e relativa a "generiche" esigenze del Gruppo potrebbe considerarsi valida ai fini che qui occupano in quanto necessiterebbe di una attestazione di inidoneità degli ambienti a disposizione presso la sede del Consiglio regionale (con conseguente dimostrazione in ordine alla necessità di utilizzo di un locale ulteriore per consentire un adeguato svolgimento delle attività istituzionali del Gruppo, peraltro formato da un solo componente). Inoltre, l'art. 3 comma 9 della L.R. 4.11.1991 n.20 esplicitamente stabilisce che " *Il contributo assegnato è destinato agli scopi istituzionali riferiti alla attività del Consiglio regionale e alle relative funzioni di studio, editoria e comunicazione, nonché per l'apertura di uffici territoriali funzionali ai predetti scopi (omissis)*" e, conseguentemente, dal suddetto disposto, deve ritenersi esclusa la possibilità di stipulare un contratto di locazione per esigenze abitative o per non precisate attività del Gruppo che non siano quelle relative all'apertura di Uffici territoriali.

Inoltre, occorre ricordare, sul punto, che, come chiarito dalle SS.RR.

parametro di correttezza della spesa consistente *"nell'esame della singola spesa per accertare se essa sia coerente con l'attività istituzionale del gruppo ...(omissis).. una verifica da condurre secondo parametri di compatibilità circa l'inerenza delle spese con i fini istituzionali dei gruppi consiliari; fini che non possono andare disgiunti da un sano criterio di sobrietà finanziaria cui è improntata tutta la recente legislazione recata dalle leggi di stabilità anche in relazione agli impegni derivanti dall'adesione dell'Italia al "Fiscal Compact" al "Six pack" di cui alla novella costituzionale n. 1/2012 ed alla relativa "legge rinforzata" n. 243/2012"*.

Infine, con riferimento alle consulenze, il Gruppo ha provveduto ad inviare alcune relazioni redatte dai collaboratori, ma quel che più rileva, vi è stata una specifica dichiarazione da parte del Capogruppo relativa all'attività effettivamente svolta.

Chiariti i suddetti aspetti, ed a seguito delle verifiche condotte secondo i criteri ed i parametri sopra descritti, è quindi risultato che le spese sostenute dal Gruppo in esame sono rendicontabili, in quanto tutte riferibili, sia sotto il profilo dell'inerenza oggettiva, che soggettiva, alle attività istituzionali del gruppo, tranne quella sopradescritta riguardante il contratto di locazione pari ad euro 6.402,00 (così composto: euro 4.200,00 per canone di locazione; euro 2.400,00 per spese condominiali; 302,00 euro per fattura Agenzia immobiliare)..

PQM

la Sezione all'esito dell'esame istruttorio:

DICHIARA

Che il rendiconto del gruppo indicato in epigrafe non risulta regolare relativamente alla suddetta somma di euro 6.402,00.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale nonché alla competente Procura Regionale della Corte dei conti.

Così deciso in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 12 aprile 2017.

I Magistrati, relatori
F.to (I Ref. Luigi Di Marco)

Il Presidente, relatore
F.to (Cristina Zuccheretti)

F.to (Ref. Alessandro Verrico)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 aprile 2017

Il Direttore Amministrativo
F.to (dott. Davide Sabato)